

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Scheda di notifica delle modifiche

Palermo, ottobre 2018

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

Indice delle modifiche

Modifica n.1 – Cap. 4 (Analisi swot) e Cap.5 (descr. strategia) – aggiornamento.....	pag.2
Modifica n.2 – Cap.7 - Riserva di Performance	pag.4
Modifica n.3 – Cap. 15 Composizione del CdS.....	pag.6
Modifica n.4 – Sottomisura 1.2.....	pag.7
Modifica n.5 – Sottomisura 1.3.....	pag.8
Modifica n.6 – Sottomisura 2.1.....	pag.9
Modifica n.7 - Sottomisura 3.1.....	pag.11
Modifica n.8 - Sottomisura 5.2.....	pag.13
Modifica n.9 – Sottomisura 7.2.....	pag.15
Modifica n.10 - Sottomisura 7.5.....	pag.17
Modifica n.11 - Sottomisura 8.1.....	pag.18
Modifica n.12 - Sottomisure 11.1 e 11.2.....	pag.19
Modifica n.13 – Sottomisura 15.2 e Capitolo 13.....	pag.24
Modifica n.14 – Sottomisura 19.2.....	pag.26

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica consiste in un aggiornamento del testo, con l'inserimento nel paragrafo *4.1 Analisi swot* e nel paragrafo *5.Descrizione della strategia*, degli estremi del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

Nel Paragrafo 4.1. Analisi SWOT, il secondo capoverso relativo alle **risorse idriche** (pag. 64) viene così integrato:

Lo strumento principale a tal proposito è il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, pubblicato nella GURI serie generale n. 258 del 05/11/2015, notificato alla Commissione Europea dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con prot. DPE 0012373 P-4 22. 17.4.5 del 18-11-2015, ~~attualmente in corso di aggiornamento~~ *aggiornato con il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, notificato alla Commissione Europea il 6 luglio 2016 in seguito all'approvazione con Delibera della Giunta Regionale e successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla GURI SG n. 25 del 31/01/2017 e sulla GURS n.10 del 10/03/2017.*

CAPITOLO 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

Nel Paragrafo 5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze.

al punto **PRIORITÀ 4 e PRIORITÀ 5**, il primo periodo del terzo capoverso diventa:

Sarà posta particolare attenzione alla tutela ed all'uso *sostenibile* ~~razionale~~ della risorsa acqua, *garantendo la coerenza con le priorità, gli obiettivi e le misure previste dal* ~~conformemente al~~ Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, notificato alla CE nel novembre 2015 e dai suoi successivi aggiornamenti ~~in corso di aggiornamento~~.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica proposta riguarda il Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*Riserva di Performance*) e, nello specifico il target intermedio al 2018, in termini di spesa pubblica totale, relativo alla Priorità 6. Si ritiene infatti che ricorrano le condizioni previste dal Reg. (UE) 215/2014, art.5, comma 6 in quanto, tenuto conto dei presupposti utilizzati per la definizione del target, risulta evidente che i valori numerici inseriti siano frutto di un errore materiale.

Infatti, come si evince dal paragrafo 7.1 del PSR, la percentuale per la definizione del target finanziario intermedio per la Priorità 6 è stata fissata tenendo conto fondamentalmente di:

- *dati di monitoraggio di misure equivalenti della programmazione 2007-2013, con particolare riferimento alle operazioni concluse al 31/12/2011;*
- *criticità di avvio degli interventi (es. la selezione dei GAL per LEADER);*
- *dati di monitoraggio e valutazione dell'approccio LEADER nella programmazione 2007/2013;*
- *probabile tasso di attuazione e di successo delle diverse Misure/Sottomisure stimato sull'analisi della capacità di spesa per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 ed 31 dicembre 2011.*

Il target intermedio al 2018 è stato indicato, per un mero errore materiale, nel 50,6%, anziché nel 5,06%, per un valore assoluto di euro 108.913.029,09, obiettivo di spesa assolutamente impossibile da raggiungere, come già evidenziato nella RAA 2017, ed in contrasto con i suddetti presupposti.

Infatti, la spesa certificata cumulata al 31/12/2011 sulle misure equivalenti della programmazione 2007-2013 relative all'Asse III ed all'Asse IV Leader, ammontavano ad euro 5.518.146; dato di spesa che giustifica il target intermedio al 2018 nella percentuale del **5,06**, per un valore assoluto di euro **10.891.302,91**.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 7. Descrizione del Quadro di riferimento dei risultati

Paragrafo 7.1. Indicatori

Nella tabella, relativamente alla Priorità 6 la prima riga, relativa alla spesa pubblica, diventa:

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	215.243.140,50		50,6% 5,06 %	108.913.029,09 10.891.302,91

Paragrafo 7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Nel sottoparagrafo 7.1.5.1. *Spesa pubblica totale P6 (in EUR)*), il quarto e quinto rigo diventano:

Target intermedio 2018 % (c): 50.6% 5,06%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~108.913.029,09~~ 10.891.302,91

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica rimuove un errore materiale nell'inserimento di un valore nel Programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la composizione del Comitato di Sorveglianza. Nello specifico, anche tenuto conto di quanto discusso nella riunione di insediamento dell'1 marzo 2016, nonché nella riunione del 26 giugno 2017, si è inteso declinare in maniera più puntuale ed efficace la rappresentanza relativa alle tematiche trasversali delle Pari Opportunità e dell'inclusione sociale. Si è inoltre ritenuto opportuno integrare la composizione del CdS, con l'inserimento della rappresentanza della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Paragrafo 15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza, al quarto capoverso l'elenco puntato viene così modificato:

la rappresentante indicata al nono punto diventa:

- *una rappresentante dell'Amministrazione regionale per la tematica delle ~~la Consigliera regionale per le p~~ Pari e Opportunità;*

i rappresentanti indicati a ventiquattresimo e venticinquesimo punto vengono così accorpati:

- *un rappresentante delle organizzazioni ~~non governative~~ di promozione *dell'inclusione sociale*, della parità di genere e, della non discriminazione, *comprese le istanze relative a ROM, Sinti e Camminanti*;*
- ~~un rappresentante delle organizzazioni di promozione dell'inclusione sociale.~~

viene aggiunto il seguente venticinquesimo punto:

- *un rappresentate della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.*

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica intendendo migliorare, anche in termini di efficacia della partecipazione ai lavori, la composizione del CdS, avrà ricadute positive sulla attuazione del Programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda essenzialmente la correzione di un errore materiale presente nella scheda della sottomisura 1.2 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione*, dove risultava inserita, tra i costi ammissibili, una categoria di costi quali le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, non imputabile all'attività di informazione. E' stata inoltre apportata una modifica procedurale nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità, al fine di velocizzare la tempistica della fase di valutazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Paragrafo 8.2.1.3.2. M01.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.

Sottoparagrafo 8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Al quarto capoverso, viene eliminato per intero il seguente primo periodo:

~~Per le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori, il rimborso sarà effettuato tramite un sistema di buoni servizio o equivalente, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 808/2014, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate ad un'azione specifica di trasferimento di conoscenza ammissibile, fornita al partecipante.~~

Sottoparagrafo 8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il terzo periodo del secondo capoverso viene così modificato:

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata, con riferimento specifico al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata, nell'ambito del curriculum che dovrà essere acquisito dall'organismo beneficiario e ~~tenuto a disposizione per eventuali controlli trasmesso all'Amministrazione.~~

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica contribuirà alla riduzione dei tempi necessari per l'istruttoria delle domande afferenti la sottomisura.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Poiché al momento non si prevede l'attivazione di un sistema di buoni servizi, è necessario modificare la scheda della sottomisura 1.3- *Scambi interaziendali e visite di breve durata* relativamente alle modalità di rimborso dei costi sostenuti dai beneficiari dell'intervento. E' stata inoltre apportata una modifica procedurale nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità, al fine di velocizzare la tempistica della fase di valutazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Paragrafo 8.2.1.3.3. M01.3. Scambi interaziendali e visite di breve durata

Sottoparagrafo 8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Al secondo capoverso il primo e secondo periodo vengono così modificati:

Il sostegno copre anche le spese di viaggio e ; soggiorno e *nonché può coprire la* diaria dei partecipanti ~~nonché~~ o il costo di sostituzione degli agricoltori. Il rimborso di tali costi sarà effettuato ~~tramite un sistema di buoni servizio o equivalente, in conformità a quanto previsto all'art.6 del Reg. (UE) n. 808/2014, attraverso la rendicontazione delle spese effettuate,~~ in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate ad un'azione specifica di trasferimento di conoscenza *tra quelle previste dalla misura ammissibile*, fornita al partecipante.

Sottoparagrafo 8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il secondo periodo del terzo capoverso viene così modificato:

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata, con riferimento specifico al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata, nell'ambito del curriculum che ~~dovrà essere acquisito dall'organismo beneficiario e è tenuto a disposizione per eventuali controlli~~ *trasmettere all'Amministrazione.*

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica non ha impatti significativi sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

L'avvio della sottomisura 2.1 - *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza* ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi, essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente programmazione, in merito all'individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la loro selezione. Con l'emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d. Regolamento *Omnibus*) sono state apportate alcune modifiche all'art.15 del Reg.1305/2013 che dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. Con la presente proposta di modifica si intende aggiornare la scheda di misura alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento Omnibus. Inoltre, nel paragrafo descrittivo dell'intervento, si è inteso esplicitare in modo più puntuale alcune delle tematiche che potranno essere oggetto di consulenza.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Paragrafo 8.2.2.3.2. M02.1. Aiuti all'uso dei servizi di consulenza

Nel sottoparagrafo 8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento:

il sesto capoverso viene così integrato:

Possono essere oggetto di consulenza anche le tematiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché le materie inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti igienico-sanitari delle pratiche zootecniche, *il benessere e la biodiversità degli animali, l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione ed il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.*

nel capoverso successivo, il terzo, quarto e quinto periodo vengono così modificati:

L'operazione, in conformità a quanto previsto dalla scheda di misura, si attua tramite ~~specifici avvisi pubblici regionali~~, *apposita procedura di selezione aperta* che definisce ~~one~~ gli obiettivi delle Focus area, le tematiche e le tipologie delle azioni ammissibili modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione. La selezione dei Servizi di consulenza ~~è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta a soggetti pubblici e privati.~~ La procedura si basa

su criteri oggettivi e trasparenti, al fine di garantire la qualità del servizio ed escludere i candidati con conflitti di interesse.

nel sottoparagrafo 8.2.2.3.2.4. Beneficiari, il primo capoverso viene così modificato:

I beneficiari *del sostegno* sono:

- i prestatori dei servizi di consulenza *o di formazione* pubblici e privati ~~dotati di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore in cui prestano la consulenza~~, selezionati *dalla Regione Siciliana* tramite ~~bandi ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici~~ *apposita procedura di selezione aperta*.

La procedura di selezione deve essere obiettiva ad escludere i candidati con conflitti di interesse.

- *l'Autorità di Gestione; in questo caso il prestatore di servizi di consulenza o di formazione, è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione.*

I prestatori di servizi selezionati dovranno essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza ed affidabilità nel settore in cui prestano la consulenza.

il sottoparagrafo 8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili viene così modificato:

Le spese verranno rimborsate sulla base delle consulenze effettivamente svolte dal prestatore dei servizi di consulenza selezionato. ~~a seguito dell'espletamento delle procedure vigenti in materia di appalti pubblici. Il contributo erogato al beneficiario è commisurato al numero di consulenze effettuate.~~ *Le spese riguardano le giornate/ore lavorative prestate dal tecnico o dai tecnici dell'organismo di consulenza, le spese di viaggio dei tecnici e l'eventuale materiale necessario all'erogazione del servizio.*

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica consentirà di avviare la fase attuativa della sottomisura.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica si è resa necessaria per rendere coerente il Programma con quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393, pubblicato sulla GUCE del 29/12/17 che ha apportato, tra le altre, diverse modifiche al Reg.(UE) 1305/2013. Nello specifico, allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16 del Reg.(UE) 1305/13) da parte degli agricoltori o loro associazioni, è stata introdotta la possibilità di ammettere alla sottomisura 3.1 anche coloro che hanno aderito al regime di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. In tali casi, il periodo massimo di cinque anni verrà ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.3.3.1. M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi di qualità.

al paragrafo 8.2.3.3.1.1. “Descrizione del tipo di intervento”, il primo ed il secondo capoverso vengono così modificati:

Il “sostegno riguarda alla nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a sistemi di qualità”² nell’ambito della presente sottomisura è rivolto agli agricoltori che per la prima volta adottano sistemi di qualità così come esplicitamente citati dall’art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, quali:

~~Il sostegno può essere concesso per coloro che partecipano per la prima volta a:~~

al paragrafo 8.2.3.3.1.2. “Tipo di sostegno”, dopo il primo periodo viene inserito il seguente:

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

al paragrafo 8.2.3.3.1.5. “Costi ammissibili” prima dell’elenco puntato, viene inserito il seguente periodo:

Qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità sia in pari data o successiva alla presentazione della domanda di sostegno:

nello stesso paragrafo, dopo l’elenco puntato, viene inserito il seguente periodo con relativo elenco puntato:

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno:

a) costi per l'inserimento in un sistema di qualità supportato (costi di prima iscrizione) qualora la prima partecipazione sia avvenuta nello stesso anno solare della presentazione della domanda di sostegno;

b) contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità supportato (costi per il mantenimento nel sistema dei controlli, considerando che il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorso tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno);

c) spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di riferimento (costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione) per gli stessi anni di cui alla superiore lettera b).

nello stesso paragrafo dopo il nuovo elenco puntato, viene inserito il seguente periodo:

In ogni caso sono ammissibili soltanto i costi come sopra descritti sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.

al paragrafo 8.2.3.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità”, il terzo capoverso viene così integrato:

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della prima domanda di sostegno, *o nei cinque anni precedenti.*

al paragrafo 8.2.3.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” la prima frase del primo capoverso viene così modificata:

L'importo annuo massimo del sostegno per progetto è di € 3.000,00 per azienda per *un massimo di ciascuno dei primi* cinque anni di adesione.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica, rendendo più flessibili i termini per l'adesione alla sottomisura 3.1, ne favorirà l'attuazione.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La proposta di modifica, riguardante la sottomisura 5.2 *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*, si è resa opportuna anche a seguito di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l'art.60, concernente l'ammissibilità delle spese. E' stato pertanto modificato il paragrafo relativo alle Condizioni di ammissibilità. Inoltre è stato integrato il paragrafo riportante il metodo per il calcolo dell'importo prevedendo, per alcune tipologie di intervento, il ricorso all'utilizzo dei costi standard; quanto sopra in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Paragrafo 8.2.5.3.2. M05.2. Azioni di ripristino

Al paragrafo 8.2.5.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità", il terzo capoverso viene così modificato:

Nel caso delle fitopatie, l'accertamento della presenza dell'organismo nocivo verrà effettuato nel rispetto delle procedure ufficiali di monitoraggio, campionamento ed analisi, stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'ammissibilità all'intervento è subordinata all'applicazione di misure fitosanitarie ufficiali obbligatorie, che comportano l'espianto di impianti arborei e/o la distruzione di piante, con una perdita del potenziale agricolo *interessato* che non deve essere inferiore al 30%. ~~Inoltre~~ *Pertanto*, con riferimento all'espianto e alla distruzione delle piante infette e al successivo reimpianto con varietà/specie resistenti o tolleranti, l'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'emanazione di una specifica *misura* ~~ordinanza o prescrizione~~ del Servizio Fitosanitario, *in seguito all'effettuazione di un controllo ufficiale, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 del Dlgs.vo n. 214/2005*, in data ~~non~~ antecedente a ~~tre anni~~ da quella della domanda di aiuto. Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione di cui alla presente misura, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

alla fine dello stesso paragrafo viene inserito il seguente periodo:

In applicazione dell'art.60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2017/2393, l'ammissibilità delle spese sostenute per il ripristino del potenziale produttivo decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso (calamità naturale, avversità atmosferica ed evento catastrofico). In ogni caso non possono essere riconosciute spese sostenute in data anteriore all'1/1/2016.

Al paragrafo 8.2.5.3.2.10. “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno” il quarto capoverso viene così modificato:

~~Nel caso delle fitopatie,~~ Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante distrutte, sarà effettuato riferendosi al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura *e/o ai costi standard, questi ultimi calcolati secondo la metodologia riportata nell'Allegato 4 del presente Programma e certificata dal CORERAS. La suddetta metodologia fa riferimento all'articolo 67 del Reg.(UE) n.1303/2013, comma 5, lettera a).*

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma:

la modifica, rendendo più chiari i termini per l'adesione alla sottomisura 5.2, ne favorirà l'attuazione. Inoltre, la possibilità di utilizzo dei costi standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi posti a carico sia dei beneficiari delle misure che degli uffici istruttori.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11 paragrafo c) e paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la sottomisura 7.2 - *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico* dove, nel paragrafo relativo ai "Costi ammissibili", per chiarezza espositiva è stata rivista la formattazione e la punteggiatura e sono stati eliminati dei periodi, alcuni perché inseriti erroneamente, altri perché possono generare errori di interpretazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Paragrafo 8.2.7.3.2. M07.2 Infrastrutture su piccola scala

Nel sottoparagrafo 8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili, l'elenco puntato relativo alle tipologie di costi viene così articolato:

La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:

~~Per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile:~~

- realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e minieolico); impianti di cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti o energia solare per la produzione combinata di elettricità e calore. Inoltre saranno ammessi impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali e piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili se strettamente funzionali alla realizzazione degli impianti sopradescritti;
- realizzazione di servizi aggiuntivi per produrre e utilizzare energia rigenerativa nei comuni rurali (ad esempio: la creazione di reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli impianti di bio-energia).

~~Per la realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati da destinare ad aree mercatali, infrastrutture e interventi di qualificazione a supporto del commercio itinerante di produzioni locali tipiche e artigianali nelle zone rurali C e D:~~

- investimenti in stabilimenti, ampliamento e ammodernamento delle strutture dei servizi di base (mercati locali, spazi pubblici attrezzati);
- costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti;

- costruzione, ricostruzione e riabilitazione del sistema fognario/di alimentazione idrica, infrastruttura di gestione dell'acqua;
- I investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
- I investimenti in progetti innovativi di erogazione dei servizi ad esempio collegato con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico.

Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi:

- Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, al massimo fino al loro valore di mercato;
- Costi generali collegati alle spese precedenti (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per la consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità);
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autori e marchi commerciali.

Nello stesso sottoparagrafo viene eliminato il seguente penultimo capoverso (già presente nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”):

~~Per “infrastruttura su piccola scala” si intende un investimento il cui importo non superi 500.000 euro.~~

5. Effetti previsti dalle modifiche:

- 5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica contribuisce a ridurre gli eventuali errori di interpretazione e, quindi, a snellire le procedure di attuazione del programma.
- 5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Con la nota Ares(2017)6303253 del 21/12/2017, la Commissione Europea ha fornito chiarimenti relativamente al dettato dell'art.20, paragrafo 1, lettera e) del Reg.(UE) n. 1305/13, riguardante gli investimenti ammissibili nell'ambito della sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala". In particolare la DG AGRI ha evidenziato la non ammissibilità, con la suddetta sottomisura, della promozione del turismo e di spese quali la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, l'esecuzione e/o la partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori. Le AdG sono state pertanto invitate ad apportare le opportune modifiche ai PSR qualora si fossero riscontrati elementi di non conformità rispetto a quanto chiarito.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Paragrafo 8.2.7.3.4. M07.5 Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali

Sottoparagrafo 8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Al primo capoverso, viene eliminato per intero il seguente secondo periodo:

~~Ma si intende anche promuovere un'azione di marketing territoriale in senso ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree C e D.~~

Sottoparagrafo 8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Il testo del quinto punto dell'elenco viene così modificato:

- ~~spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo~~ e per lo sviluppo della comunicazione *on line*, connesse direttamente agli interventi di cui ai punti di sopra.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica non ha impatti significativi sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la sottomisura 8.1 - *Sostegno alla forestazione ed all'imboschimento* e si rende necessaria, secondo quanto indicato dalla Commissione Europea in sede di Comitato di Sviluppo Rurale, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento in caso di imboscimento di terreni agricoli, qualora la superficie oggetto di imboscimento sia considerata area di interesse ecologico (EFA) nell'ambito del primo pilastro (PAC).

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.8.3.1.M08.1.a) Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboscimento e la relativa manutenzione

Nel sottoparagrafo 8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno, viene inserito il seguente quarto capoverso:

“Qualora le superfici oggetto di imboscimento, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg (UE) 1307/2013, vengano utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento, il premio per il mancato reddito agricolo verrà decurtato della corrispondente componente greening”.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica contribuirà ad evitare il rischio di doppio finanziamento per lo stesso intervento tra Primo e Secondo pilastro della PAC.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda le sottomisure *11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* ed *11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* dove, tenuto conto di quanto segnalato dalla DG Agri circa l'impossibilità di prevedere e remunerare impegni aggiuntivi, sono stati eliminati l'impegno dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente (per i seminativi) e l'impegno dell'inerbimento temporaneo e del sovescio (per le colture arboree e la vite). Inoltre, nella sottomisura 11.2 sono stati eliminati dal calcolo dei premi i costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, in quanto sovvenzionati nell'ambito della sottomisura 3.1.

Tenuto conto delle suddette modifiche, si è provveduto a fare ricalcolare i premi al CREA con la conseguente modifica dell'Allegato 3 del PSR (Giustificazione economica dei pagamenti Agro-climatico-ambientali), allegato alla presente procedura scritta.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Paragrafo 8.2.10.3.1. M011.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento", al secondo capoverso, nell'elenco puntato viene eliminato il punto 12:

~~12. al fine di adottare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché prevenire la compattazione e l'erosione, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:~~

~~a. Per tutti i seminativi incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.~~

~~b. Per le colture arboree e vite inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica).~~

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.8. “*Importi e aliquote di sostegno*”, al primo capoverso l’elenco puntato viene così modificato:

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

- Cereali da granella: 174
- Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco: 197
- Foraggiere: 171
- Colture foraggiere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha: 357
- Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha: 210
- Colture ortive: 600
- Piante aromatiche officinali: 450
- Agrumi: 900
- Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio: ~~625~~ 630
- Frassino da manna: 539
- Fruttiferi: 900
- Uva da vino: 900
- Olivo: ~~747~~ 750

Dopo il quinto capoverso viene eliminato il seguente refuso (ripetizione dei precedenti capoversi):

- ~~Frassino da manna: 539~~
- ~~Fruttiferi: 900~~
- ~~Uva da vino: 900~~
- ~~Olivo: 747~~

~~per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all’entrata in produzione.~~

~~I premi relativi alle colture foraggiere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli. Per evitare eventuali sovracompenzazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all’effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli al netto delle tare.~~

~~Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0,4 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l’attività di allevamento.~~

~~I premi della sottomisura non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico.~~

al sottoparagrafo 8.2.10.3.1.9.3. “*Valutazione generale della misura*”, nella tabella “*Mis 11.1 impegni e controlli_1*” il seguente testo, inserito nelle righe quinta e sesta, viene eliminato:

Per i seminativi: obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali
Colture arboree e vite: Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell’interfila ed almeno a file alterne in	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali acquisti magazzino

quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); o in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi dal Regolamento del biologico.	
---	--

Nello stesso capitolo al paragrafo 8.2.10.3.2. M011.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.1. “Descrizione del tipo di intervento”, al terzo capoverso, nell'elenco puntato viene eliminato il punto 12:

~~12. al fine di adottare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché prevenire la compattazione e l'erosione, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:~~

- ~~a. Per tutti i seminativi incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.~~
- ~~b. Per le colture arboree e vite inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica.~~

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.8. “Importi e aliquote di sostegno” al primo capoverso l'elenco puntato viene così modificato:

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

- Cereali da granella: ~~168~~ 144
- Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco: ~~199~~ 176
- Foraggere: ~~186~~ 168
- Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha: ~~385~~ 357
- Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha: ~~233~~ 210
- Colture ortive: 600
- Piante aromatiche officinali: ~~400~~ 371
- Agrumi: 850
- Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio: ~~633~~ 603
- Frassino da manna: ~~530~~ 499
- Fruttiferi: 850
- Uva da vino: 850
- Olivo: ~~660~~ 638

Nello stesso sottoparagrafo viene eliminato il seguente quinto capoverso:

~~I premi della sottomisura tengono conto anche dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico.~~

al sottoparagrafo 8.2.10.3.2.9.3. “Valutazione generale della misura” nella tabella “Mis 11.2 Impegni e controlli” il seguente testo, inserito nelle righe sesta e settima, viene eliminato:

Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali
Colture arboree e vite: Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); o in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi dal Regolamento del biologico.	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali acquisti magazzino

Al paragrafo 8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura la “Tabella di confronto fra gli impegni della Misura 11 in relazione ai requisiti di riferimento baseline” viene modificata con l'eliminazione del testo delle seguenti quarta e quinta riga:

Impegno	Condizionalità (CGO BCAA) Buona pratica agricola regionale (BPA) Requisiti minimi fertilizzanti (RMfert) Requisiti minimi fitofarmaci (RMfit) Attività minima (AM) Legislazione Nazionale (LN - DM) Disposizioni Regionali (DDG) Greening diversificazione (GD) Greening EFA	Vantaggi ambientali	Effetto sul risultato economico per il calcolo dei livelli di premio
Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.	BCAA4 Copertura minima del suolo a) Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: — assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo; — o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra	Conservazione del suolo e mantenimento del livello di sostanza organica; limitazione dei fenomeni erosivi;	Maggiori costi per l'interramento dei residui colturali

	<p>vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p> <p>BCAA6— Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate</p> <p>Divieto di bruciare le stoppie</p>		
<p>Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno</p> <p>Colture arboree e vite:</p> <p>Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); o in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost ammessi dal Regolamento del biologico) quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro</p>	<p>-(BPAr)</p> <p>Abitualmente gli agricoltori effettuano lavorazioni nelle interfile per eliminare le erbe infestanti, solo nelle aree vulnerabili da nitrati hanno l'obbligo del mantenimento di una copertura vegetale spontanea nel periodo invernale a file alterne</p> <p>Mentre con la BCAA4 solo in caso di fenomeni erosivi prevede una copertura vegetale spontanea ma non prevede il sovescio</p>	<p>Riduzione dei fenomeni erosivi e miglioramento della fertilità del suolo</p>	<p>Maggiori costi per inerbimento (preparazione del terreno e semina), effettuazioni di sovesci</p>

5. Effetti previsti dalle modifiche:

- 5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** considerate le contenute variazioni dei premi ed il venire meno di alcuni impegni aggiuntivi, la modifica non comporta impatti significativi sull'attuazione del programma.
- 5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la sottomisura 15.2 “*Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*” e deriva da quanto emerso nel corso del procedimento di esenzione da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 702/2014 della stessa sottomisura. Infatti, nel corso delle interlocuzioni con l’unità I.2 “Condizioni di concorrenza” della DG Agricoltura della Commissione europea, in considerazione di quanto previsto dalla sottomisura, si è dedotto che la stessa non si configura come aiuto di Stato e pertanto è stato richiesto il ritiro della comunicazione in esenzione.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Paragrafo 8.2.13.3.1. M15.2.a) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Sottoparagrafo 8.2.13.3.1.1. *Descrizione del tipo di intervento*

L’inizio del secondo capoverso viene così modificato:

~~Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura saranno attuati in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pertanto a Ai~~ sensi del punto (4) dell’art.42 s’intende per:

Capitolo 13. Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato

Nella tabella la 13[^] riga e l’ultima riga diventano:

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura	2.420.000,00	1.580.000,00		4.000.000,00
Totale (in EUR)		345.367.150,00	225.467.643,39	0,00	570.834.793,39
		342.947.150,00	223.887.643,39		566.834.793,39

Il paragrafo 13.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) diventa:

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

FEASR (in EUR): ~~2.420.000,00~~

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~1.580.000,00~~

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~4.000.000,00~~

Al sottoparagrafo 13.13.1.1. Indicazione*: il testo nel box viene così modificato:

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (sottomisura 15.2):

La sottomisura non si configura come Aiuto di Stato.

~~Gli aiuti saranno attuati in conformità all'art. 42 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 dell'1 luglio 2014.~~

~~Non appena sarà noto il riferimento del regime di aiuto ex art. 9, par. 1, secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 702/2014, sarà notificata la richiesta di modifica del programma. In ogni caso il regime in esenzione sarà attuato soltanto dopo la ricezione del suddetto riferimento.~~

~~In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.~~

~~Il sostegno ad operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del trattato.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3, del trattato.~~

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

Scheda di modifica approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica proposta riguarda la sottomisura 19.2-*Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo* ed ha l'obiettivo di mettere in risalto il valore aggiunto dello strumento CLLD. Infatti, i criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, dovrebbero essere adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato e dovrebbero essere concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alle Strategie. La modifica prevede quindi che i GAL, per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL) e quindi per ogni azione attuata a bando, oltre a potere utilizzare i criteri di selezione definiti dall'Autorità di Gestione del PSR per la misura/sottomisura/operazione di riferimento, possano introdurre uno o più criteri di selezione o principi di selezione specifici dello strumento CLLD.

La modifica, inoltre, prevede che i principi ed i criteri proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall'AdG, e non più dal Comitato di Sorveglianza.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Paragrafo M19.2.a Attuazione del Piano di Sviluppo Locale

Nel sottoparagrafo 8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, il primo capoverso diventa:

A seguito della selezione dei PAL, i GAL elaborano una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse in ottemperanza all'art.34 (3) b) del Reg.(UE) n.1303/2013 e garantiscono la coerenza nell'ambito della strategia di sviluppo locale, per ciascuna delle misure/interventi che il partenariato intende attivare. ~~Inoltre, n~~ Nel caso di attivazione da parte dei GAL di misure/sottomisure previste nel PSR Sicilia, gli stessi ~~adotteranno~~ *potranno adottare* i criteri di selezione degli interventi utilizzati dall'Amministrazione regionale, ~~I GAL potranno altresì con facoltà di proporre ulteriori~~ *potranno altresì proporre* ulteriori criteri di selezione ~~aggiuntivi, a quelli utilizzati dall'Amministrazione regionale,~~ purché nell'ambito dei principi dei criteri di selezione stabiliti dal PSR. *I GAL potranno altresì proporre principi di selezione specifici dello strumento CLLD, -e coerenti emente con le strategie di sviluppo locale contenuto nel PAL approvate e. Tali principi e tali criteri saranno sottoposti al parere dell'Autorità di Gestione Comitato di Sorveglianza.*

5. Effetti previsti dalle modifiche:

- 5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** le modifiche contribuiranno ad aumentare l'efficacia delle azioni attuate sui singoli territori.
- 5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.
- 5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.